

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 30 luglio 1968

relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti

1. la presentazione in dogana delle merci che arrivano nel territorio doganale della Comunità,
2. la custodia temporanea di tali merci

(68/312/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

considerando che la Comunità è fondata sopra un'unione doganale;

considerando che l'instaurazione dell'unione doganale è disciplinata, per l'essenziale, dalle disposizioni del titolo I, capo 1, del trattato; che tale capo comporta un insieme di prescrizioni precise, per quanto attiene in particolare all'abolizione dei dazi doganali tra Stati membri, alla fissazione e all'instaurazione progressiva della tariffa doganale comune, nonché alle modificazioni o alle sospensioni autonome dei relativi dazi; che, se l'articolo 27 prevede che gli Stati membri procedono, entro la fine della prima tappa e nella misura necessaria, al ravvicinamento delle loro disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia doganale, l'articolo stesso non conferisce tuttavia alle istituzioni della Comunità il potere di adottare disposizioni obbligatorie in materia; che un esame approfondito cui si è proceduto unitamente con gli Stati membri ha però posto in

luce la necessità di determinare in talune materie, con atti comunitari obbligatori, le misure indispensabili all'instaurazione di una legislazione doganale che garantisca un'applicazione uniforme della tariffa doganale comune;

considerando che tutti gli Stati membri hanno previsto disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per quanto riguarda la presentazione in dogana delle merci che arrivano nel loro territorio doganale; che, nella maggior parte degli Stati membri, è previsto un regime di custodia temporanea di tali merci;

considerando che tali disposizioni presentano alcune disparità che, se dovessero sussistere dopo l'attuazione dell'unione doganale, potrebbero provocare deviazioni di traffico e di entrate doganali;

considerando che tali disposizioni hanno un'incidenza diretta sull'instaurazione e sul funzionamento del mercato comune;

considerando che è necessario stabilire negli Stati membri norme comuni applicabili alla presentazione in dogana delle merci che arrivano nella Comunità, nonché alla custodia temporanea di tali merci sotto sorveglianza doganale, quando esse, immediatamente dopo il loro arrivo, non vengano rispedite fuori della Comunità o non formino oggetto di destinazione doganale,

<sup>(1)</sup> GU n. C 55 del 5. 6. 1968, pag. 34.

<sup>(2)</sup> GU n. C 58 del 13. 6. 1968, pag. 5.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

#### *Articolo 1*

1. La presente direttiva fissa le norme che devono essere previste dalle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri per la presentazione in dogana delle merci che arrivano nel territorio doganale della Comunità o che provengono da una zona franca situata sul territorio della Comunità, nonché le norme relative alla custodia temporanea di tali merci quando, in uno Stato membro, esiste tale regime o ne è prevista la creazione.

2. Sono considerate in custodia temporanea le merci ammesse a soggiornare nel territorio doganale dalla Comunità senza formare immediatamente oggetto di destinazione doganale, in particolare in applicazione delle disposizioni di diritto nazionale di cui all'allegato.

### TITOLO I

#### Presentazione in dogana

##### *Articolo 2*

1. Tutte le merci che arrivano nel territorio doganale della Comunità o che provengono da una zona franca situata sul territorio della Comunità sono soggette al controllo doganale.

2. Esse devono essere immediatamente trasportate, percorrendo le vie designate dalle competenti autorità nazionali, a un ufficio di dogana o ad altro luogo designato da dette autorità e sorvegliato da un servizio doganale.

##### *Articolo 3*

1. Le merci di cui all'articolo 2 devono formare oggetto di una dichiarazione sommaria redatta conformemente al paragrafo 2, a meno che abbiano già avuto, o venga immediatamente loro data, una destinazione doganale.

2. Ogni documento commerciale, amministrativo o doganale può, alle condizioni fissate dalle competenti autorità nazionali, essere considerato come dichiarazione sommaria, purché contenga almeno le seguenti indicazioni :

- la quantità, la natura, i contrassegni ed i numeri dei colli,
- la natura e il peso lordo delle merci,
- la natura e caratteristiche del mezzo di trasporto con il quale le merci sono state convogliate,
- il luogo di carico delle merci su tale mezzo di trasporto.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non fanno ostacolo alle disposizioni particolari che consentono alle autorità nazionali competenti di esentare dall'obbligo della presentazione di una dichiarazione sommaria le merci importate dai viaggiatori o le merci che formano oggetto di un traffico frontaliero, sempreché tali disposizioni garantiscano la riscossione dei dazi doganali, delle tasse di effetto equivalente e dei prelievi agricoli dovuti per dette merci.

##### *Articolo 4*

1. La dichiarazione sommaria deve essere presentata immediatamente dalla persona responsabile delle merci, o dal suo rappresentante. Le autorità nazionali competenti possono tuttavia fissare, per tale presentazione, un termine la cui durata non può superare le ventiquattr'ore successive all'arrivo delle merci all'ufficio di dogana o al luogo di cui all'articolo 2, paragrafo 2 ; in questo termine non sono compresi i giorni non lavorativi.

La dichiarazione sommaria è vistata dal servizio doganale.

2. In attesa della presentazione della dichiarazione sommaria, le merci possono essere scaricate soltanto previa autorizzazione del servizio doganale e nei luoghi sorvegliati da tale servizio.

### TITOLO II

#### Custodia temporanea

##### *Articolo 5*

Le merci presentate in dogana conformemente agli articoli 2, 3 e 4 debbono rimanere sotto controllo doganale fino al momento in cui il servizio doganale ne autorizza il ritiro. Tale disposizione si applica anche alle merci che arrivano in regime di transito all'ufficio di destinazione.

Durante questo periodo le merci devono rimanere poste in custodia temporanea nei luoghi pubblici o privati designati dalle autorità nazionali competenti e alle condizioni da esse stabilite. Esse possono formare oggetto soltanto di manipolazioni usuali, destinate ad assicurarne la conservazione nello stato in cui sono arrivate, le condizioni delle quali sono fissate dalle autorità stesse.

##### *Articolo 6*

Le merci di cui all'articolo 5 che arrivano via mare devono formare oggetto di destinazione doganale o essere rispediti fuori della Comunità entro il termine fissato dalle autorità nazionali competenti. Tale termine scade al più tardi il quarantacinquesimo giorno

successivo a quello della presentazione della relativa dichiarazione sommaria o, quando si tratta di merci precedentemente vincolate a un regime di transito, al più tardi il quarantacinquesimo giorno successivo a quello della ripresentazione delle merci all'ufficio di destinazione.

#### *Articolo 7*

1. Le merci di cui all'articolo 5 che arrivano per via diversa da quella marittima, devono formare oggetto di destinazione doganale o essere rispediti fuori della Comunità entro il termine fissato dalle autorità nazionali competenti. Tale termine scade al più tardi il quindicesimo giorno successivo a quello della presentazione della relativa dichiarazione sommaria o, quando si tratta di merci precedentemente vincolate ad un regime di transito, il più tardi il quindicesimo giorno successivo a quello della ripresentazione delle merci all'ufficio di destinazione.

2. Il termine di quindici giorni può essere prorogato quando la determinazione della composizione esatta delle merci lo richiede. Il termine così prorogato non può oltrepassare la durata necessaria all'effettuazione di tale operazione.

#### *Articolo 8*

1. Quando il termine fissato agli articoli 6 e 7 scade in un giorno non lavorativo, il termine di cui trattasi è prorogato sino alla fine del primo giorno lavorativo che segue.

2. Quando circostanze eccezionali lo giustificano, le autorità nazionali competenti possono prorogare di conseguenza il termine fissato rispettivamente agli articoli 6 e 7.

#### *Articolo 9*

Quando, allo scadere del termine concesso in applicazione rispettivamente degli articoli 6, 7 e 8, le merci non hanno formato oggetto di una dichiarazione di destinazione doganale, o non sono state rispedite fuori della Comunità, le autorità nazionali competenti adottano le misure necessarie per assegnare loro, immediatamente ed eventualmente d'ufficio, una destinazione doganale.

#### *Articolo 10*

Gli Stati membri mettono in vigore, al più tardi il 1° gennaio 1969, le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

#### *Articolo 11*

Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni che esso adotta per l'applicazione della presente direttiva.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

#### *Articolo 12*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 30 luglio 1968.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. MEDICI

## ALLEGATO

(all'articolo 1, paragrafo 2)

1. *Repubblica federale di Germania*

— Verwahrung (Zollgesetz, § 8)

2. *Regno del Belgio*

— Magasins de dépôt provisoire / Magazijnen voor voorlopige opslag (Arrêté royal del 7.7.1847, art. 155 ; Arrêté royal / Koninklijk Besluit del 18.2.1952, art. 7)

3. *Repubblica francese*

— Magasins et aires de dédouanement (Code des douanes, art. da 82 à 82 sexies)

4. *Repubblica italiana*

— Recinti doganali temporanea custodia e magazzini doganali temporanea custodia (Regolamento doganale, art. 21)

— Magazzini sotto sorveglianza doganale e capannoni sotto sorveglianza doganale (Regolamento doganale, art. 21 e relative modifiche)

5. *Granducato del Lussemburgo*

— Magasins de dépôt provisoire (Arrêté grand-ducal del 20.4.1922, art. 1 ; Arrêté ministériel del 19.3.1952, art. 1)

